



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 152

della Giunta comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, RELATIVO ALL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE" - OPERA 6656. APPROVAZIONE INDIRIZZI DI GARA - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 449.118,67 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI E IVA)

Il giorno 08.06.2026 ad ore 08:43 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessora **CASONATO GIULIA**

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza la Vicesindaca Bozzarelli Elisabetta.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3037/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

dato atto che nel Bilancio comunale 2026 è prevista l'opera in oggetto, che riguarda la realizzazione di una passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume Adige di luce indicativamente pari 105 metri e di un'ulteriore passerella ciclopedonale per il superamento del canale Adigetto di luce pari a 24 metri. Nel suo complesso l'opera consente di collegare Lungadige San Nicolò in destra Adige con via Sanseverino a sud dell'intersezione con via Verdi (e quindi con il centro storico della città) in sinistra Adige;

dato atto che all'attuazione di detta opera provvede il Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche;

rilevato che l'intervento in oggetto si colloca in un progetto di mobilità più ampio. Le previsioni di sviluppo urbano nei programmi dell'Amministrazione partono dal cosiddetto "Progetto integrato" che il Comune di Trento sta sviluppando in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e Rete Ferroviaria Italiana e che prevede l'integrazione del progetto a cura di RFI per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento (quale lotto prioritario delle tratte di accesso sud al Tunnel di base del Brennero) con il progetto di riqualificazione urbanistica introdotto nel Piano Regolatore Generale del 2001 di interramento del tratto cittadino della ferrovia del Brennero e con il progetto di potenziamento e prolungamento della ferrovia Trento-Malé in funzione del trasporto pubblico di massa anche a valenza cittadina denominato "Progetto NorduS". In tale contesto, la passerella di collegamento ciclopedonale emerge principalmente come importante elemento di collegamento tra i percorsi ciclabili e pedonali esistenti e di progetto, tenuto conto soprattutto delle importanti funzioni previste nell'area denominata "ex Italcementi" di prossimo sviluppo urbanistico in destra Adige, tra le quali si annoverano il nuovo parcheggio per l'interscambio modale e la stazione intermedia del nuovo impianto a fune per il collegamento della città di Trento con Sarnonova e il Monte Bondone, la cui stazione di partenza è prevista presso il nuovo "Hub di interscambio della mobilità" (intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e attualmente in fase di ultimazione presso l'area ex Gasometro SIT in Lungadige Monte Grappa);

tenuto inoltre conto che l'attraversamento ha quindi lo scopo fondamentale di unire diverse funzioni e aree urbane, rendendo la sponda destra del fiume Adige parte integrante della città esistente in sinistra Adige. La passerella ciclopedonale sul fiume Adige, unitamente ai sopra citati Hub di interscambio della mobilità e Nuovo impianto a fune per il collegamento Trento Monte Bondone, si inserisce inoltre tra i principali interventi a supporto dello sviluppo di una mobilità sostenibile, in totale coerenza con le previsioni del Piano urbano della mobilità sostenibile. Le aree interessate dal tracciato della passerella sono interamente di proprietà pubblica, suddivise tra Comune di Trento e Provincia autonoma di Trento;

preso atto che, da un punto di vista tecnico, l'opera consiste nella realizzazione di due passerelle con struttura di sostegno in acciaio e sezione trasversale di almeno 5 metri (3 metri per il percorso ciclabile e 2 metri per il percorso pedonale).

In particolare:

- per la passerella per il superamento del fiume Adige, avente luce maggiore, si prevede una forma ad arco e appoggi sugli argini destro e sinistro del fiume;
- per la passerella per il superamento del canale Adigetto, avente luce minore, non si prevede la forma ad arco, mentre gli appoggi saranno posizionati sugli argini destro e sinistro del canale Adigetto con raccordo planaltimetrico della stessa ai percorsi ciclopedonali di via Sanseverino;

posto che con deliberazione della Giunta comunale n. 109 di data 27 aprile 2026 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, predisposti dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche;

preso atto che si rende ora necessario procedere a redigere la progettazione di

fattibilità tecnico-economica dell'opera e la successiva fase relativa alla progettazione esecutiva, complete di prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano di sicurezza e di coordinamento stesso;

preso atto che, alla luce dei carichi di lavoro e delle specifiche competenze dei dipendenti del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche, considerata anche la specificità delle competenze richieste che comportano idoneità professionale, particolari capacità tecniche e professionali, non è possibile assumere da parte dei tecnici interni al Servizio citato gli incarichi di cui trattasi, poiché gli stessi risultano impegnati in altre progettazioni e/o direzione lavori, oppure non in possesso degli specifici requisiti richiesti;

dato atto che con nota prot. n. 175586 di data 6 maggio 2026, il competente Servizio ha effettuato una ricognizione anche presso gli altri Servizi comunali per verificare l'eventuale disponibilità di personale con idonea professionalità per lo svolgimento degli incarichi in oggetto, la quale ha dato esito negativo;

rilevato che si rende quindi necessario provvedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento all'esterno, con contratto di appalto, come di seguito:

- le prestazioni riferite alla progettazione di fattibilità tecnico-economica:
 - redazione della “Relazione geotecnica”
 - redazione della “Relazione idraulica e idrologica” (compreso lo “Studio di compatibilità”)
 - redazione della “Relazione geologica”
 - redazione della “Relazione sismica e sulle strutture”
 - redazione della “Relazione paesaggistica”
 - redazione della “Relazione archeologica”
- le prestazioni progettuali, di seguito elencate:
 - progettazione architettonica
 - progettazione delle strutture
 - progettazione delle infrastrutture per la mobilità
 - progettazione dell'impianto elettrico di illuminazione
 - coordinamento e integrazione delle diverse prestazioni specialistiche
- la redazione dei documenti contenenti le prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- le prestazioni riferite alla progettazione esecutiva:
 - redazione della “Relazione geotecnica”
 - redazione della “Relazione sismica e sulle strutture”
- prestazioni progettuali, di seguito elencate:
 - progettazione architettonica
 - progettazione delle strutture
 - progettazione dell'impianto di illuminazione
 - coordinamento e integrazione delle diverse prestazioni specialistiche
- redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- prestazioni riferite alla fase di esecuzione dei lavori:
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

atteso che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 2/2016, nonché dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Servizio di merito ritiene di affidare l'appalto unitariamente e di non procedere con la suddivisione in lotti in quanto un simile accorpamento assicura la massima qualità e la migliore integrazione delle singole prestazioni in esso comprese, oltre che in ragione della tipologia e complessità dell'opera che si andrà a progettare che comporterà la necessità di un costante confronto, nel corso dello sviluppo della progettazione stessa, fra il committente, il gruppo dei progettisti e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, oltre che con i vari portatori di interesse. Infine, l'affidamento ad un unico operatore economico consente di ottimizzare le tempistiche di redazione del progetto e di realizzazione dell'opera;

considerato che il Servizio di merito nella sua nota prot. n. 223864 di data 21 maggio 2026 propone di individuare la durata contrattuale come di seguito:

- il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data della nota o verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
- la consegna di tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei documenti contenenti le indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC è prevista entro 90 (novanta) giorni naturali successivi e continui dalla data di avvio della prestazione;

- la consegna di tutti gli elaborati del progetto esecutivo (compreso il PSC) è prevista entro 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui dalla data di comunicazione di avvio della progettazione esecutiva.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

considerato inoltre che per il servizio relativo alla fase di esecuzione dei lavori, la durata del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che avrà avvio a partire dalla data comunicata dal RUP o dal DE a seguito dell'affidamento dei lavori, proseguirà per tutta la durata dei lavori;

atteso che, come indicato dal Servizio di merito, l'importo posto a base di affidamento per la prestazione di redazione del PFTE (comprensivo dei documenti contenenti le indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC), della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto, e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta complessivamente a euro 449.118,67, comprensivi di spese, a esclusione di oneri previdenziali e fiscali, e che l'importo complessivo, comprensivo di oneri previdenziali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, ammonta a euro 467.083,41;

dato atto che la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nella presente procedura è stata redatta all'interno del documento "Determinazione dei corrispettivi" prendendo a riferimento il Decreto ministeriale 17.06.2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e che l'ammontare dei lavori preso a riferimento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara deriva dall'importo lavori (inclusi gli oneri della sicurezza) stimato nel Documento di indirizzo alla progettazione, suddiviso in categorie d'opera avendo a riferimento interventi analoghi eseguiti di recente;

preso atto che il servizio in oggetto rientra nel settore ordinario e che, in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

considerato che ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. n. 2/2016 è nominato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le funzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale figura è individuata nel Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche;

dato atto che, riguardo alla procedura per addvenire all'individuazione del contraente, il Servizio di merito ritiene di ricorrere alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. La scelta di tale procedura è supportata dalle seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addvenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

preso atto che, rispetto al criterio di aggiudicazione, il Servizio di merito ritiene di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla

base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, si intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dagli artt. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e 17 della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1060 del 25 luglio 2025. Il Servizio competente ritiene, inoltre, che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

In particolare, i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) per:

- l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23.08.2024 e in vigore dal 21 dicembre 2024, successivamente modificato con D.M. 11 settembre 2025;
- l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per l'illuminazione pubblica, adottati con D.M. 27 settembre 2017, pubblicato in G.U. n. 244 del 18.10.2017;

tenuto conto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 17, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1060 del 25 luglio 2025, il Servizio di merito ritiene di prevedere l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di un massimo n. 100 punti, di cui n. 80 per l'offerta tecnica e n. 20 per l'offerta economica. La suddivisione dei punti per la componente tecnica è tesa a valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire e dell'opera da realizzare, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

preso atto che il Servizio di merito comunica di aver predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

posto che, come proposto dal Servizio di merito, l'offerta tecnica dovrà essere redatta dagli operatori economici mediante relazioni e mediante modelli e fac-simili predisposti dall'Amministrazione comunale, come puntualmente indicato nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e che, ai fini della valutazione tecnica delle offerte, verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

considerato che, come indicato dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche, la suddivisione proposta degli 80 punti dell'offerta tecnica è effettuata tra 7 diverse parti (OT.1, OT.2, OT.3, OT.4, OT.5, OT.6, OT.7):

- OT.1. Adeguatezza dell'offerta: capacità professionali (20 punti): viene premiata la capacità professionale, l'esperienza di settore e la conseguente adeguatezza del ruolo ricoperto, valutate sulla base di prestazioni analoghe per tipologia e importo delle seguenti due figure del gruppo dei progettisti ritenute particolarmente significative per la natura dell'intervento:
 - professionista referente per la progettazione delle strutture (15 punti) in considerazione dei vincoli particolarmente stringenti da rispettare in fase di progettazione dell'opera, con particolare riferimento ai vincoli di natura idrogeologica;
 - professionista referente per la progettazione architettonica (5 punti) per la rilevanza dell'inserimento dell'opera nel contesto urbanistico e paesaggistico;
- OT.2 Caratteristiche metodologiche dell'offerta: struttura tecnico-organizzativa del Gruppo di Lavoro (18 punti): elemento che premia la capacità del concorrente di organizzare quanto più

efficacemente possibile la struttura tecnico-organizzativa del Gruppo di Lavoro che egli intende costituire per eseguire le prestazioni, premiando:

- le caratteristiche qualificanti e di completezza dell'organigramma (10 punti);
- le caratteristiche di efficacia e funzionalità delle modalità di organizzazione e gestione del Gruppo di Lavoro (8 punti);
- OT.3 Qualità della progettazione (30 punti): elemento che premia la qualità delle soluzioni progettuali in relazione alle caratteristiche dell'opera attraverso i seguenti sottoelementi:
 - la metodologia dell'approccio progettuale per la passerella ciclopeditale sul fiume Adige rispetto ai vincoli e ai requisiti tecnici messi in luce nel documento di indirizzo alla progettazione (15 punti);
 - la metodologia dell'approccio progettuale per la passerella ciclopeditale sul canale Adigetto rispetto ai vincoli e ai requisiti tecnici messi in luce nel documento di indirizzo alla progettazione (15 punti);
- OT.4 Criterio CAM - Prestazioni ambientali del cantiere (6 punti): elemento che premia le scelte progettuali relative alla fase di organizzazione del cantiere che comportino il rispetto delle indicazioni del criterio CAM in merito alla mitigazione dell'impatto ambientale del cantiere sulle aree circostanti;
- OT.5 Parità di genere (2 punti): valorizzazione del possesso della certificazione di genere, come previsto dalla normativa vigente;
- OT.6 Certificazioni di qualità ISO 9001 (2 punti): il criterio mira a valorizzare l'operatore economico che attua un sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO 9001 per il servizio affidato;
- OT.7 Giovani professionisti (2 punti): il criterio mira a valorizzare il coinvolgimento di giovani professionisti nell'attività affidata al fine di garantire agli stessi la possibilità di acquisire maggiore esperienza nei vari ambiti professionali;

preso atto che il Servizio competente ritiene di fare ricorso a criteri di natura tabellare per complessivi n. 6 punti rispetto agli 80 complessivi, e precisamente per i sopracitati criteri OT.5, OT.6 e OT.7. La scelta di utilizzare seppure in parte punteggi tabellari deriva dall'esigenza o scelta di premiare il possesso di requisiti (presenza di giovani professionisti) o certificazioni (parità di genere e certificazione di qualità) che possono essere facilmente valorizzati con punteggi di natura tabellare;

preso inoltre atto che il Servizio di merito comunica che, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione. Al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si procederà come segue: per gli elementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni elemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per l'elemento considerato;

considerato che, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

tenuto conto che la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

atteso che, per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", i contenuti del quale costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta e il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara. E' prevista l'esclusione del concorrente dalla gara anche nel caso in cui consegua per l'offerta tecnica un punteggio inferiore alla soglia minima di n. 40 punti su 80 (cosiddetta "soglia di sbarramento"). Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della

riparametrazione. Il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio, in quanto si ritiene il concorrente debba dimostrare di possedere gli strumenti minimi e indispensabili atti ad offrire adeguate garanzie di affidabilità, continuità, capacità gestionale e organizzativa che si evidenziano con il raggiungimento di almeno una soglia minima di punteggio quale quello definito;

preso atto che l'offerta economica è valutata in ragione del prezzo complessivo offerto sulla base del ribasso percentuale unico offerto e che per l'offerta economica, come sopra indicato, è prevista l'attribuzione del punteggio massimo di n. 20 punti;

dato atto che, come previsto dall'art. 41, comma 15 bis del D.Lgs. n. 36/2023, il corrispettivo è determinato dalla sommatoria di:

- a. l'importo corrispondente al 65% del corrispettivo come posto a base di gara che costituisce prezzo fisso;
- b. l'importo derivante dall'applicazione al restante 35% del ribasso percentuale offerto in sede di gara;

dato inoltre atto che la formula per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, che come sopra specificato si riferisce alla quota del 35% dell'importo posto a base di gara, è riportata all'art. 2 bis dell'All. I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 così come indicato anche nelle "Linee guida sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura" approvate dalla Provincia autonoma di Trento. Il coefficiente previsto nella formula citata viene individuato nel valore 0,1 in quanto tale coefficiente costituisce ulteriore strumento di valorizzazione della qualità dell'offerta e di contenimento di ribassi eccessivi;

dato atto che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica;

considerato che, ai fini della determinazione circa l'anomalia dell'offerta, sono valutate la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, sulla base di elementi specifici. Per la valutazione dell'anomalia si intende utilizzare il criterio dei "quattro quinti": laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale criterio permette di considerare nell'insieme sia il punteggio attribuito all'offerta tecnica che quello attribuito all'offerta economica e, solo nel caso in cui entrambi gli elementi superino la soglia dei quattro quinti del punteggio, l'offerta sarà considerata anomala. Il Servizio di merito si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa;

dato inoltre atto che, come comunicato nella nota del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche, sopra citata, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza. Inoltre, considerato che la natura e le modalità del servizio oggetto dell'affidamento escludono che esso debba svolgersi in luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non si provvede ad elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

rilevato che, come precisato dal competente Servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023 nonché secondo le previsioni dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto, non si applica la revisione prezzi in quanto l'oggetto della procedura consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Peraltro, considerate le previsioni del Capitolato speciale d'appalto all'articolo citato e secondo le modalità ivi precisate, è stata prevista la clausola di revisione prezzi relativamente alla prestazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

considerato che il Servizio di merito propone di prevedere, negli atti di gara, che la stazione appaltante si riservi di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Inoltre, il Servizio di merito propone di prevedere che la Stazione appaltante abbia la facoltà di apportare al contratto durante il suo periodo di efficacia le modifiche eventualmente necessarie, nelle ipotesi individuate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo le modalità che saranno descritte nel Capitolato speciale d'appalto;

considerato che, come indicato dal Servizio di merito nella nota sopra citata, le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 non si applicano secondo le previsioni del comma 1 del citato articolo. Parimenti, si ritiene di escludere l'utilizzo della clausola sociale che prevede il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 32, comma 3 della L.P. n. 2/2016, trattandosi di prestazione che può essere resa unicamente da soggetti in possesso di speciali abilitazioni con un'organizzazione assai variabile per dimensioni e numero di dipendenti, che potrebbero essere costituiti pertanto anche da soggetti di limitata dimensione non in grado di assicurare l'impiego di detti lavoratori al fine di non impedire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

dato atto che, per quanto riguarda il subappalto, il Servizio di merito ritiene che, in ragione del settore economico e delle specifiche caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, il subappalto non possa essere ammesso così come il subappalto del subappalto, per le motivazioni che saranno indicate nel provvedimento a contrarre;

rilevato che, a norma dell'art. 70, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono ammesse offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, considerate anormalmente basse, presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara;

preso atto, inoltre, dell'opportunità che negli atti di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura e la sua conclusione con buon esito, siano inserite le clausole di seguito indicate:

- non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della Direttiva 2014/24/UE;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Parimenti, si riserva la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla Commissione di gara idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara (ad eccezione delle trattative private) con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

rilevata quindi la necessità di procedere alla fissazione degli indirizzi di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche per come sopra esposte e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;
- la L.P. n. 26/1993 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. e s.m.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- le “Linee guida sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1060 del 25 luglio 2025;
- la nota del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche di data 21 maggio 2026 prot. n. 223864;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento in appalto dei servizi tecnici per la redazione di: progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativo all'intervento denominato “Realizzazione passerella ciclopedonale sull'Adige” - Opera 6656, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche si stabilirà di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di cui al precedente punto mediante procedura aperta prevedendo, quale criterio di aggiudicazione,

- quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di dare atto che il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale d'appalto (schema di contratto), dei Parametri e criteri di valutazione dell'offerta oltre che del Disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
 4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B22002030007;
 5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Elisabetta Bozzarelli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).